

vanni e Ciulla Calogero hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Detta istanza, letta nella seduta di seconda convocazione di pari data (verbale n. 9), è stata inserita nell'o.d.g. delle sedute consiliari all'uopo disposte dal Sindaco per i giorni 3 e 5 agosto 1966, a seguito di richiamo espresso dallo scrivente con tele n. 3369 del 13 luglio 1966.

La prima seduta è andata deserta e la seconda è stata sospesa dal Sindaco, essendo intervenuta la decisione della C.P.C. di Enna n. 460 del 27 luglio 1966, con la quale quell'Organo ha preso atto, ex art. 174 dell'O.EE.LL., delle dimissioni dei summenzionati consiglieri.

Detto provvedimento surrogatorio della Commissione provinciale di controllo di Enna comporta per quel Consesso la perdita della metà dei suoi componenti nonchè configura la fattispecie di decadenza prevista dall'art. 53 - comma 3 - dell'Ordinamento citato.

Si propone, pertanto, conformemente al parere favorevole n. 225 del Consiglio di giustizia amministrativa del 25 ottobre decorso, la formale dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale di Pietraperzia e la conseguente nomina degli Amministratori straordinari, ex articoli 53 e 55 del vigente O.EE.LL.

*L'Assessore per gli Enti locali: Carollo*

#### DECRETO PRESIDENZIALE 17 marzo 1967 (194)

**Modifica del decreto n. 810 del 28 novembre 1956, concernente la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque prospicienti le coste siciliane.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, recante norme transitorie per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di pesca e di demanio marittimo sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del citato D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, numero 567;

Visto il D.A. n. 810 in data 28 novembre 1956, concernente la disciplina sull'esercizio della pesca nelle acque prospicienti le coste siciliane;

Considerato che successivamente alla data succitata sono entrate in esercizio reti di nuovo tipo il cui impiego non risulta regolamentato dal decreto anzidetto;

Considerata la necessità di revisionare ed aggiornare le norme relative alla disciplina sull'esercizio della pesca allo scopo di meglio salvaguardare la conservazione del patrimonio ittico;

Sentito il Consiglio regionale della pesca riunitosi il giorno 29 novembre 1966;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la Industria e il Commercio 17 marzo 1967 n. 328, con il quale viene revocato il precedente decreto

DECRETA

#### Art. 1

Il comma secondo dell'art. 2 del citato D.A. n. 810 del 28 novembre 1956, è sostituito dal seguente:

« Nel Golfo di Catania l'esercizio di tale sistema di pesca è consentito oltre la congiungente Capo Mulini-Capo S. Croce verso il largo ».

#### Art. 2

L'art. 3 dell'anzidetto decreto è sostituito dal seguente:

« La pesca con il cianciolo è consentita soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Ricadono in detta disciplina tutte le reti a circuizione, qualunque sia la loro lunghezza e tipo di chiusura meccanica o manuale ed indipendentemente dall'accoppiamento delle reti a fonti luminose o ad altri mezzi di richiamo o individuazione dei pesci.

Nel Golfo di Catania, delimitato da Capo Mulino a Capo S. Croce, la pesca con reti a circuizione di ogni tipo ed accoppiate o meno a fonti luminose o ad altri sistemi di richiamo o individuazione è consentita dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno, purchè le predette reti abbiano lunghezza massima non superiore a metri 300 ».

#### Art. 3

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto n. 810 del 28 novembre 1956.

#### Art. 4

Le Capitanerie di Porto, la Guardia di Finanza e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

#### Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore subito.

Palermo, 17 marzo 1967.

CONIGLIO

#### DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1967, (195)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del centro urbano di Pedara.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 27 ottobre 1964, ha deliberato il vincolo di cui alla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei confronti di una zona del centro urbano di Pedara, topograficamente precisata nell'allegata planimetria.

Considerato che il verbale della seduta del 27 ottobre 1964 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, per il periodo prescritto, all'albo del comune di Pedara e depositato presso le sedi delle Associazioni di cui alla legge stessa;

Vista l'opposizione presentata dal sig. Sapienza Giuseppe ed altri nonché le relative deduzioni della Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale;

Considerato che la zona del centro urbano di Pedara topograficamente precisata nell'allegata planimetria ed inclusa dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali nell'elenco delle cose da proteggere ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce, con la piazza Umberto I, la monumentale chiesa Matrice in pietra lavica e con le tipiche case — proprie del paesaggio etneo —, un complesso di immobili di rilevante valore estetico e tradizionale;

Considerato che detto complesso si inserisce sullo sfondo maestoso dell'Etna, a monte, e si protende a valle verso Catania e la costa ionica, consentendo, per la sua particolare topotesia, la possibilità di godere da molteplici punti di vista — e principalmente dal Parco comunale e dall'annesso Belvedere — la magnifica veduta del Vulcano, nonché la visione di caratteristici scorci dell'abitato e del paesaggio degradante verso la costa caratterizzato da intensa vegetazione interrotta da frequenti pittoreschi agglomerati rurali;

Ritenuto necessario, pertanto, sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, la zona del centro urbano di Pedara topograficamente precisata nell'allegata planimetria, presentando essa le caratteristiche di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della citata legge ed all'art. 9, commi 4 e 5 del Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella zona vincolata di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona medesima;

#### DECRETA

##### Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e viene, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la zona del centro urbano

di Pedara topograficamente precisata nell'allegata planimetria compresa e delimitata da una linea che seguendo il primo tratto a sud del Viale della Rimembranza (ex via Annunziata), prosegue per un tratto di via S. Vito fino ad imboccare la via Leonardi, segue via Leonardi, quindi un tratto della via Regina Margherita fino ad incrociare la via Altavilla, segue via Altavilla fino ad incrociare la strada che congiunge la detta via Altavilla alla via Guglielmo Marconi (ex via Rua di Iuso), segue detta strada e poi la via Marconi congiungendosi quindi con la via Etnea, segue un tratto di via Etnea fino a raggiungere, attraverso il Vico Grazia, Piazza Santa Maria delle Grazie, segue la strada che si diparte da detta Piazza fino a raggiungere la strada Sotto Monte Troina, segue detta strada fino alla piazza Santa Maria della Stella, segue quindi la via Macello fino ad incrociare il Corso Regina Margherita, prosegue per Corso Regina Margherita fino all'incrocio con via Pappalardo, segue detta via Pappalardo fino ad incrociare la via Ammiraglio Toscano, segue la via Ammiraglio Toscano fino all'incrocio con la traversa che da detta via Toscano conduce a via Roma, segue la traversa suddetta fino a via Roma, segue via Roma fino ad incrociare la stradella privata che da via Roma conduce al Viale della Rimembranza, segue la suddetta stradella fino a rincongiungersi con il viale della Rimembranza al punto di partenza (all'altezza della particella indicata in planimetria col n. 49).

##### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale della seduta del 27 ottobre 1964 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti della Sicilia Orientale, al comune di Pedara perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio.

Altra copia, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti della Sicilia Orientale comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 20 gennaio 1967.

CONIGLIO

ALLEGATO

*Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali - Catania.*  
(Seduta del 27 ottobre 1964 verbale n. 35).

L'anno 1964 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 18,30 presso i locali della Soprintendenza ai monumenti di Catania, si è riunita la Commis-

sione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere sul seguente ordine del giorno:

a) proposta vincolo Comune di Pedara;

b) proposta vincolo Comune di Mascali (frazione Monteargano).

Sono presenti:

— sig. prof. Orazio Condorelli - Presidente;

— sig. dott. arch. Renato Chiurazzi - Soprintendente ai monumenti - vice presidente;

— sig. prof. Roberto Rimini - rappresentante Associazione professionisti e artisti; componente;

— sig. arch. Nicosia — Sindaco di Pedara - invitato;

— sig. prof. Cardillo - Sindaco di Mascali - invitato;

Sono assenti:

— sig. avv. Gaetano Musumeci - Commissario straordinario Ente provinciale turismo - Catania;

— sig. Duca Giovanni di Roccaromana - rappresentante Associazione provinciale degli agricoltori;

— sig. ing. Alfio Faro - rappresentante Associazione provinciale degli industriali.

Assiste:

il Segretario avv. Giovanni Sciarbone.

Alle ore 18,30 il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ponendo in discussione gli argomenti di cui all'ordine del giorno.

(*Omissis*)

Esaurito l'argomento la Commissione inizia l'esame del vincolo di Pedara.

Il sindaco di Pedara, arch. Nicosia, fa presente la necessità di salvaguardare il parco pubblico con annesso Belvedere e l'agglomerato urbano del centro cittadino, dal sorgere di nuove costruzioni che potrebbero risultare pregiudizievoli al caratteristico aspetto del luogo e alla veduta panoramica a monte e a valle della stessa località.

La Commissione, riconosciuta l'opportunità di tutelare la zona suddetta, dopo un'approfondita discussione sulla ampiezza del vincolo da imporre, decide di circoscrivere la zona da vincolare entro i seguenti confini, meglio indicati nella planimetria annessa al presente verbale: primo tratto a sud del viale Rimembranza, (ex via Annunziata); tratto di via San Vito; via Leonardi; tratto di via Regina Margherita; via Altavilla; via Guglielmo Marconi (ex via Rua di Juso); tratto di via Etnea; piazza Santa Maria delle Grazie; strada sottomonte Troina; piazza Santa Maria della Stella; via Macello; tratto di via Regina Margherita, via Pappalardo; tratto di via Ammiraglio Toscano; traversa da via Ammiraglio Toscano fino a via Roma; tratto di via Roma; stradella privata che va da via Roma fino a congiungersi col viale della Rimembranza.

La zona così delimitata comprende:

a) l'agglomerato urbano del centro cittadino con la piazza Umberto I e la monumentale Chiesa Matrice. Detto complesso si inserisce sullo sfondo dell'Etna, a monte, e si protende a valle verso Catania e la costa Ionica, costituendo un'insieme di

cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che merita di essere tutelato ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1497.

b) il parco comunale con annesso Belvedere, che oltre a far parte del caratteristico complesso urbanistico costituisce un punto di vista, accessibilmente al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo, panoramico della visuale della costa Ionica, dello sfondo dell'Etna e dello stesso agglomerato ai sensi dell'art. 1 n. 324 della predetta legge 1 giugno 1939 n. 1497.

Esaurito così l'ordine del giorno, il presidente alle ore 20 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente: *prof. Orazio Condorelli*

## Industria e Commercio

DECRETO 19 dicembre 1966 (196)

**Autorizzazione alla S.p.A. « Importazione Carboni - Industria Olii minerali », con sede in Catania, a convertire il capitale sociale in azioni al portatore e ad emettere per l'aumento del capitale sociale nuove azioni al portatore.**

L'ASSESSORE  
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO  
DI CONCERTO CON  
L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista l'istanza in data 12 luglio 1966 con la quale la S.p.A. « Importazione Carboni - Industria Olii Minerali », con sede in Catania, via Anzalone, 7 avente per oggetto l'industria della lavorazione, trasformazione e additivazione degli olii minerali in genere, rappresentata dal dr. Giovanni Leanza, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, chiede di essere autorizzata, ai sensi della L. R. 8 luglio 1948, n. 32 a convertire il capitale originario nominativo di L. 50 milioni in n. 5.000 azioni al portatore da L. 10.000 cadauna, nonchè ad emettere per l'aumento del capitale sociale da L. 50.000.000 a L. 150.000.000, deliberato dal Consiglio di amministrazione con verbale del 9 luglio 1966 in notar Giuseppe Ciancico da Catania, ivi registrato al n. 7182 l'11 luglio 1966, depositato, annotato e trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Catania il 27 agosto 1966 al n. 1174 reg. ord. e al n. 1295 reg. soc., n. 10.000 nuove azioni al portatore da L. 10.000 cadauna;

Visto il verbale del 31 maggio 1966 in notar Giuseppe Ciancico da Catania, ivi registrato il 4 giugno 1966 al n. 5845, depositato, annotato e trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Catania il 18 giugno 1966 al n. 921 reg. ord. e n. 1295 reg. soc. — col quale l'assemblea straordinaria dell'« Importazione Carboni S.A.S. » ha deliberato di trasformare la società in società per azioni sotto la denominazione sociale « Importazione Carboni - Industria Olii Minerali S.p.A. » ed ha approvato il nuovo statuto sociale;

Considerato che sia il capitale sociale iniziale